



Camera Arbitrale MedyaPro

REGOLAMENTO

Approvato nella seduta del 14 novembre 2022

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Ambito di applicazione.	4
Art. 2 Procedure.	4
Art. 3 La convenzione arbitrale.	5
Art. 4 Proposta di arbitrato.	5
Art. 5 Trasformazione dell'arbitrato ad hoc in arbitrato amministrato	6
Art. 6 Sede dell'arbitrato.	6
Art. 7 Lingua dell'arbitrato.	6
Art. 8 Scadenza dei termini.	7
Art. 9 Qualificazione dell'arbitrato e regole di procedura.	7
Art. 10 Riservatezza.	8
LA FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: ATTI INTRODUTTIVI E NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE	8
Art. 11 Domanda di arbitrato.	8
Art. 12 Memoria di risposta.	9
Art. 13 Domanda riconvenzionale e replica.	10
Art. 14 Chiamata di terzo.	10
Art. 15	11
Intervento del terzo.	11
Art. 16 Numero degli Arbitri.	12
Art. 17 Nomina degli Arbitri e formazione del Tribunale Arbitrale.	12
Art. 18 Indipendenza e imparzialità degli Arbitri. Costituzione del Tribunale Arbitrale.	13
Art. 19 Ricusazione degli Arbitri	14
Art. 20 Sostituzione degli Arbitri.	15
LA FASE ISTRUTTORIA E DI TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE ATTI, UDIENZE, PROVE E PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI	16

Art. 21 Trattazione del procedimento. Calendario delle udienze.	16
Art. 22 Istruzione probatoria.	16
Art. 23 Consulenza Tecnica.	17
Art. 24 Tentativo di conciliazione.	17
Art. 25 Comunicazione delle ordinanze del Tribunale arbitrale.	18
Art. 26 Transazione e rinuncia agli atti.	18
Art. 27 Chiusura dell'istruttoria.	18
LA FASE DECISORIA DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: LODO ARBITRALE, COMPENSO DEGLI ARBITRI E SPESE	19
Art. 28 Termine per la pronuncia del Lodo.	19
Art. 29 Lodo Arbitrale.	19
Art. 30 Lodo parziale e lodo non definitivo.	20
Art. 31 Lodo provvisorio e riesame.	20
Art. 32 Correzione del lodo.	21
Art. 33 Costi del procedimento.	22
Art. 34 Valore della controversia.	23
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO RAPIDO	24
Art. 35 Ambito di applicazione.	24
Art. 36 Principi.	25
Art. 37 Procedura / Udienze.	25
Art. 38 Lodo.	26
Art. 39 Liquidazione delle spese amministrative e del compenso dell'organo arbitrale	26
Art. 40 Compatibilità delle norme dettate per il procedimento Ordinario.	26
Art. 41 Norma finale	26
Art. 42 Entrata in vigore	26

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE MEDYAPRO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione.

1.1 Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Camera Arbitrale “MedyaPro”, istituita presso Progest Servizi S.r.l. – Divisione ADR, e dal 1° gennaio 2025, operativa come MedyaPro Srl con sede legale in Verona, via Mameli 11, sede operativa in Via Basso Acquar 22 e sede secondaria in Milano, Via Podgora 12/a.

Art. 2 Procedure.

2.1 Il presente Regolamento si applica ai procedimenti arbitrali, rituali o irrituali, relativi a controversie su diritti disponibili devoluti alla Camera Arbitrale MedyaPro, in forza di clausola compromissoria, di compromesso, e in ogni altro caso di convenzione arbitrale, anche in materia non contrattuale.

2.2 Con l'espressione “Tribunale Arbitrale” si indica, indifferentemente, l'Arbitro Unico o il Collegio arbitrale. Con l'espressione “Camera Arbitrale” si indica la Camera Arbitrale MedyaPro.

2.3 Ove la convenzione arbitrale faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato istituito presso la Camera Arbitrale MedyaPro senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina prevista dal presente Regolamento, nella piena osservanza del principio del contraddittorio.

2.4 Nel procedimento instaurato innanzi alla Camera Arbitrale MedyaPro e/o disciplinato dal presente Regolamento le parti devono essere assistite da un difensore, munito di procura.

2.5 Le parti, con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, come indicato al seguente comma 2.6, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari.

2.6 La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies c.p.c.

2.7 I provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale Arbitrale sono reclamabili a norma dell'articolo 669-terdecies c.p.c. davanti alla Corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma c.p.c., in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico.

2.8 L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669-duodecies c.p.c. e si svolge sotto il controllo del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

2.9 Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti c.p.c. in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il Tribunale previsto nel comma precedente.

Art. 3 La convenzione arbitrale.

3.1 La convenzione arbitrale, che preveda il rinvio o il riferimento - nei modi previsti all'art. 2.2 - a questo Regolamento, deve risultare da atto scritto.

3.2 L'eccezione circa la validità, l'efficacia e l'esistenza della clausola compromissoria, del compromesso o della convenzione arbitrale, o circa l'applicabilità del presente Regolamento, deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto di parte. In difetto di tale eccezione, si intenderà accettato l'arbitrato e valido il procedimento arbitrale.

3.3 In caso di contestazione su validità, contenuto e ampiezza della convenzione arbitrale o sulla regolarità della costituzione del Tribunale Arbitrale, quest'ultimo decide sulla propria competenza.

Art. 4 Proposta di arbitrato.

4.1 Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2.1, la parte che intenda comunque instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale può farne richiesta a mezzo di istanza sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore ad negotia, recante la succinta esposizione dei fatti oggetto della controversia, la proposta di dirimere quest'ultima ricorrendo a un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento e l'invito alla controparte a dichiarare per iscritto la volontà di aderire all'invito. La proposta di arbitrato così formulata dovrà essere inviata alla Segreteria della Camera Arbitrale, la quale provvederà a trasmetterla alla controparte a mezzo pec o raccomandata a/r.

4.2 Qualora la controparte intenda aderire all'invito della parte proponente, dovrà darne comunicazione alla Segreteria della Camera Arbitrale, a mezzo pec o con raccomandata a/r, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di arbitrato. La Segreteria della Camera Arbitrale, entro i 5 (cinque) giorni successivi, provvederà a trasmetterla alla parte proponente o al suo procuratore, affinché gli stessi assumano le proprie determinazioni in ordine all'avvio del procedimento arbitrale nei modi e nei termini di cui all'art. 9. La Segreteria della Camera Arbitrale provvederà contestualmente a trasmettere alla parte richiedente o al suo procuratore anche la comunicazione contenente la manifestazione del rifiuto della controparte ad aderire alla proposta di arbitrato.

4.3 La parte richiedente dovrà versare alla Segreteria della Camera Arbitrale un importo forfettario pari a € 100,00 (oltre all’Iva e alle spese vive documentate), indipendentemente dall’adesione della controparte. In caso di effettivo avvio del procedimento arbitrale, la Segreteria terrà conto del predetto versamento nel computo delle maggiori spese amministrative dovute alla Camera Arbitrale secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 Trasformazione dell’arbitrato ad hoc in arbitrato amministrato

5.1 Le parti, in presenza di una clausola compromissoria che preveda un arbitrato ad hoc, potranno presentare istanza al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale MedyaPro nella quale richiedono entrambe, anche se separatamente, la trasformazione della procedura in arbitrato amministrato.

5.2 L’istanza sottoscritta dalle parti interessate dovrà essere inviata alla Segreteria tramite pec.

5.3 Il Consiglio Arbitrale, esaminata l’istanza e la clausola compromissoria, emetterà comunicazione motivata di assenso o diniego che sarà notificata dalla Segreteria alle parti interessate tramite pec.

Art. 6 Sede dell’arbitrato.

6.1 L’arbitrato ha sede presso la Camera Arbitrale MedyaPro in Verona, salvo diversa indicazione delle parti risultante dalla convenzione arbitrale.

6.2 La Camera Arbitrale, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza, può prevedere che le udienze si svolgano in luogo diverso da quello indicato al punto 6.1, anche mediante collegamenti da remoto, idonei ad assicurare l’esplicazione del contraddittorio.

6.3 Se la convenzione arbitrale non dispone diversamente, il Tribunale Arbitrale può tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare e apporre la propria sottoscrizione al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato e anche all’estero.

Art. 7 Lingua dell’arbitrato.

7.1 La lingua dell’arbitrato è l’italiano; è fatta salva la possibilità per le parti di scegliere di comune accordo una diversa lingua, nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla nomina del Tribunale Arbitrale.

7.2 Se la lingua dell’arbitrato scelta dalle parti è diversa dall’italiano, gli atti devono essere comunque accompagnati da una traduzione in italiano.

7.3 I documenti non redatti nella lingua dell’arbitrato devono essere accompagnati da una traduzione nella lingua della procedura arbitrale, salvo diversa indicazione del Tribunale Arbitrale.

Art. 8 Scadenza dei termini.

8.1 I termini fissati dal presente Regolamento o dal Tribunale Arbitrale per il deposito di atti e/o documenti si intendono rispettati mediante l’invio degli stessi alla casella pec della Segreteria della Camera Arbitrale entro le ore 23:59 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 23:59 del primo giorno successivo utile lavorativo.

8.2 I termini sono da computarsi ai sensi dell’art. 155 c.p.c.

8.3 E’ consentita, su istanza di parte, la remissione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla parte che la richiede e purché venga rispettato il principio del contraddittorio.

8.4 I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto compresi.

Art. 9 Qualificazione dell’arbitrato e regole di procedura.

9.1 L’arbitrato deve intendersi rituale, se non diversamente specificato nella convenzione arbitrale e salvo diversa volontà delle parti concordemente espressa per iscritto negli atti introduttivi.

9.2 Tutti i procedimenti arbitrali, radicati in base al presente Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, devono essere condotti secondo criteri di celerità e concentrazione e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio.

9.3 Le parti possono prevedere nella convenzione arbitrale regole di procedimento diverse da quelle contenute nel presente Regolamento, purché non siano in contrasto con la legge e rispettino il principio del contraddittorio.

9.4 E’ facoltà del Tribunale Arbitrale dettare ulteriori indicazioni finalizzate al celere e regolare svolgimento del procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del principio di parità di difesa attribuito alle parti.

9.5 In caso di arbitrato irruuale troverà applicazione, ad integrazione del Regolamento, l’art. 808 ter c.p.c.

9.6 Il lodo viene emesso secondo diritto, salvo che le parti concordemente chiedano entro la fine della fase istruttoria che la pronuncia avvenga secondo equità ovvero che ciò risulti dalla convenzione arbitrale.

9.7 Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato, o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera applicabili al merito della controversia. In mancanza, saranno

gli stessi arbitri a determinare la disciplina normativa applicabile, adottando gli opportuni criteri per superare eventuali conflitti tra leggi.

Art. 10 Riservatezza.

10.1 Gli Arbitri, la Camera Arbitrale MedyaPro e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia e informazione relativa al procedimento arbitrale.

10.2 Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano in tal senso autorizzato per iscritto il Tribunale e la Camera Arbitrale. Tuttavia, il lodo ed i provvedimenti del Tribunale Arbitrale possono essere sempre pubblicati per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che consenta di svelare l'identità delle parti.

LA FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: ATTI INTRODUTTIVI E NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 11 Domanda di arbitrato.

11.1 La parte che intende iniziare una procedura di arbitrato (“parte attrice”) deve notificare alla controparte (“parte convenuta”) la relativa domanda nei modi previsti dalla legge (notifica del difensore in proprio, anche a mezzo pec, o tramite ufficiale giudiziario) e poi trasmetterne copia digitale, corredata della prova dell'avvenuta notifica a parte convenuta, alla casella pec della Segreteria della Camera Arbitrale, allegando in ogni caso i documenti richiamati nell'atto introduttivo e la procura al difensore. Domanda di arbitrato, documenti ed eventuale procura devono essere trasmessi telematicamente alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 7 (sette) giorni dal perfezionamento della notifica a parte convenuta della domanda di arbitrato.

11.2 La domanda di arbitrato deve contenere:

- a. la dichiarazione della volontà di promuovere l'arbitrato;
- b. la richiesta di nomina dell'Arbitro Unico da parte del Consiglio Direttivo o, in caso di Collegio Arbitrale, la nomina dell'Arbitro designato dalla parte attrice, con l'indicazione dell'indirizzo e dei relativi recapiti email e telefonici;
- c. l'indicazione delle parti, con il relativo codice fiscale;
- d. l'esposizione dei fatti oggetto della controversia e il valore economico di quest'ultima;
- e. gli eventuali mezzi di prova;
- f. l'elenco dei documenti che si offrono in comunicazione;
- g. l'elezione di domicilio;
- h. la procura al difensore;

- i. l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al quale il difensore intende ricevere le comunicazioni;
- j. il testo della convenzione arbitrale;
- k. l'invito alla parte convenuta a costituirsi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale MedyaPro.

La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater cpc.

11.3 Contestualmente alla trasmissione della domanda, a mezzo pec, alla Segreteria della Camera Arbitrale, la parte attrice deve provvedere, su richiesta della Segreteria, al versamento in favore della Camera Arbitrale di una somma pari a € 100,00 da valere come anticipo forfettario sulle maggiori spese amministrative ad essa dovute per l'instaurazione e la gestione della relativa procedura, secondo quanto previsto dalla "Tabella delle spese e dei compensi", richiamata al successivo art. 33. Nel caso in cui parte attrice abbia già provveduto al versamento dell'importo di cui all'art. 4.3, l'anticipo di cui al comma che precede non è dovuto.

Art. 12 Memoria di risposta.

12.1 Entro il temine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, la parte convenuta deve inviare alla parte attrice, a mezzo pec, una memoria di risposta contenente:

- a. la dichiarazione di adesione all'arbitrato;
- b. la richiesta di nomina dell'Arbitro Unico da parte del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di Collegio Arbitrale, la nomina dell'Arbitro designato dalla parte convenuta, con l'indicazione dell'indirizzo e dei relativi recapiti e-mail e telefonici;
- c. il nominativo della parte convenuta e il relativo codice fiscale;
- d. le contestazioni e le difese;
- e. le eventuali domande riconvenzionali con l'indicazione del loro valore economico, le eccezioni procedurali e di merito, nonché l'eventuale dichiarazione di voler chiamare terzi;
- f. gli eventuali mezzi di prova;
- g. l'elenco dei documenti che si offrono in comunicazione;
- h. l'elezione di domicilio;
- i. la procura al difensore;
- j. l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al quale il difensore intende ricevere le comunicazioni.

12.2 Eseguito l'invio della memoria di risposta alla parte attrice nei modi indicati al comma che precede, la parte convenuta deve trasmetterne copia digitale, corredata della prova dell'avvenuta consegna a parte attrice, alla casella pec della Segreteria della Camera Arbitrale, allegando in ogni

caso i documenti richiamati nella memoria di risposta e la procura al difensore. Memoria di risposta, documenti e procura devono essere trasmessi telematicamente alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 7 (sette) giorni dal perfezionamento della consegna a parte attrice della memoria di risposta.

12.3 Contestualmente alla trasmissione della memoria di risposta alla Segreteria della Camera Arbitrale, la parte convenuta deve provvedere, su richiesta della Segreteria, al versamento in favore della Camera Arbitrale di una somma pari a € 100,00 da valere come anticipo forfettario sulle maggiori spese amministrative ad essa dovute per l'instaurazione e la gestione della relativa procedura, secondo quanto previsto dalla "Tabella delle spese e dei compensi", richiamata al successivo art. 33.

Art. 13 Domanda riconvenzionale e replica.

13.1 La parte convenuta in arbitrato può proporre nella memoria di risposta eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore.

20 In caso di domanda riconvenzionale è consentita alla parte attrice una replica da inviare tramite pec alla parte convenuta costituita, entro il termine di (venti) giorni dal ricevimento della memoria di risposta contenente la domanda riconvenzionale.

13.2 La replica deve contenere le indicazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo precedente.

13.3 Eseguito l'invio della replica, la parte attrice deve trasmetterne copia informatica, corredata della prova dell'avvenuta consegna a parte convenuta, alla casella pec della Segreteria della Camera Arbitrale, allegando gli eventuali documenti in essa richiamati. Replica ed eventuali documenti devono essere trasmessi telematicamente alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 7 (sette) giorni dal perfezionamento della consegna a parte convenuta della replica.

Art. 14 Chiamata di terzo.

14.1 Chi intende estendere la procedura ad un soggetto terzo che è parte della convenzione arbitrale deve notificare allo stesso nelle forme di legge (notifica del difensore in proprio, anche a mezzo pec, o tramite ufficiale giudiziario) un atto contenente la memoria di risposta o la replica entro gli stessi termini previsti sub artt. 12.1 e 13.2, specificando le ragioni della chiamata. Eseguita la notifica dell'atto al terzo, la parte chiamante deve trasmetterne copia digitale, corredata della prova dell'avvenuta notifica al terzo, alla casella pec della Segreteria della Camera Arbitrale, entro 7 (sette) giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto di chiamata del terzo.

14.2 Chi intende estendere la procedura a un terzo che non è parte della convenzione arbitrale deve provvedervi secondo le previsioni di cui all'art. 12, a mezzo di notifica in proprio da parte del difensore, anche a mezzo pec, o tramite Ufficiale Giudiziario. A seguito della notifica al terzo dell'atto così formato, la parte chiamante deve provvedere alla trasmissione dello stesso alla Segreteria della Camera arbitrale MedyaPro con le modalità e nei termini di cui al comma che precede.

14.3 In entrambi i casi previsti dal presente articolo, la parte terza chiamata che intenda partecipare al procedimento arbitrale deve:- inviare, tramite pec a tutte le parti già costituite una memoria di risposta avente i requisiti di cui all'art. 12.1, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di chiamata; - trasmettere copia digitale della suddetta memoria di risposta, corredata della prova dell'avvenuta consegna alle altre parti costituite, alla casella pec della Segreteria della Camera Arbitrale, allegando in ogni caso i documenti richiamati nella memoria di risposta e la procura al difensore.

14.4 Memoria di risposta (del terzo), documenti e procura devono essere trasmessi telematicamente alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 7 (sette) giorni dal perfezionamento dell'ultima consegna alle parti costituite della citata memoria di risposta.

14.5 In caso di partecipazione del terzo al procedimento arbitrale, è consentita alle altre parti una replica nel termine e con i modi di cui all'art. 13.2 a decorrere dal ricevimento della memoria di risposta (del terzo). Detta replica, corredata della prova dell'avvenuta consegna al terzo e alle altre parti, va trasmessa entro i successivi 7 (sette) giorni alla casella pec della Segreteria della Camera Arbitrale, allegando gli eventuali documenti in essa richiamati.

Art. 15 **Intervento del terzo.**

15.1 Il soggetto che sia parte della convenzione arbitrale di cui all'art. 3 del presente Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale in ogni sua fase, ma non può concorrere alla nomina degli Arbitri se l'organo arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Direttivo; se il Tribunale Arbitrale deve ancora essere nominato, si applica l'art. 17.

15.2 Il soggetto che non sia parte della convenzione arbitrale di cui all'art. 3 del presente Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale, facendone richiesta con atto inviato alla pec della Segreteria della Camera Arbitrale MedyaPro (contenente l'accettazione della convenzione arbitrale), cui seguia l'accettazione delle altre parti, espressa per iscritto e comunicata alla Segreteria entro il termine indicato da quest'ultima. Nel caso in cui l'organo arbitrale sia già stato nominato dal Consiglio Direttivo, il terzo non può concorrere alla nomina degli Arbitri. Se il Tribunale Arbitrale deve essere ancora nominato, si applica l'art. 17.

15.3 È sempre ammesso l'intervento di un soggetto che aderisca alla convenzione arbitrale e a tutte le domande svolte da una delle parti del procedimento, senza modificarle né integrarle e senza concorrere alla nomina del Tribunale Arbitrale.

15.4 È sempre ammesso l'intervento di un soggetto che sia litisconsorte necessario. Il soggetto che interviene può chiedere di essere rimesso in termini, se l'intervento tardivo non dipende da causa ad esso imputabile.

Art. 16 Numero degli Arbitri.

16.1 I procedimenti radicati presso la Camera Arbitrale MedyaPro vengono assegnati dal Consiglio Direttivo al Tribunale Arbitrale costituito da un Arbitro Unico, salvo diversa volontà delle parti espressa nella convenzione arbitrale o da dichiarare entro e non oltre il primo atto difensivo.

16.2 In assenza di accordo delle parti sul numero degli Arbitri, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico o a un Collegio Arbitrale, in base all'oggetto, al valore e alla natura della controversia.

16.3 In caso di indicazione di un numero pari di Arbitri, un ulteriore Arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Nomina degli Arbitri e formazione del Tribunale Arbitrale.

17.1 Spirato il termine ultimo per il deposito della memoria di risposta della parte convenuta ovvero, della replica della parte attrice (nel caso di domanda riconvenzionale) ovvero, ancora, spirato il termine per il deposito della memoria di risposta del terzo chiamato o di quello della replica di cui all'art. 14.5, il Consiglio Direttivo designa l'Arbitro Unico, o a seconda dei casi, il collegio arbitrale scegliendo l'arbitro o gli arbitri tra i nominativi dell'Elenco Arbitri della Camera Arbitrale MedyaPro, assicurandone la competenza, la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza e nel rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza. A tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.

17.2 Nel caso in cui le parti abbiano provveduto, rispettivamente, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, alla nomina di un componente del Collegio costituente il Tribunale arbitrale, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del Presidente, nonché alla nomina degli Arbitri che non siano stati designati dalle parti.

17.3 Nel caso in cui le parti, pur essendo già avvenuta la nomina degli arbitri, decidessero di chiederne la sostituzione, prima che la Segreteria provveda ai sensi dell'art. 17.7 e comunque prima della loro accettazione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 17.2, potranno richiedere, via

pec alla Segreteria della Camera Arbitrale l'attivazione del procedimento di nomina degli arbitri da sostituire a cura del Consiglio Direttivo.

17.4 Gli arbitri, da chiunque nominati, sono tenuti ad accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. L'accettazione è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma c.p.c. nel testo attualmente vigente ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decaduta dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813 bis c.p.c.

17.5 In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, il Consiglio Direttivo nomina direttamente il Tribunale Arbitrale nella persona di un Arbitro Unico ovvero - in ragione dell'oggetto, della natura o del valore della controversia - di un Collegio costituito da tre Arbitri, sempre scelti tra i nominativi iscritti nell'Elenco Arbitri, indicando il Presidente.

17.6 In presenza di previsioni specifiche contenute nella convenzione arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Tribunale Arbitrale costituito da un Collegio di più di tre Arbitri, il Consiglio Direttivo procede alle nomine che consentano di pervenire ad un numero maggiore di tre, sempre con un numero dispari di Arbitri.

17.7 La Segreteria della Camera Arbitrale comunica a tutti gli Arbitri la loro nomina, sia che provenga dalle parti, sia che provenga dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 Indipendenza e imparzialità degli Arbitri. Costituzione del Tribunale Arbitrale.

18.1 Gli Arbitri devono essere, al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti e dai loro difensori.

18.2 Gli Arbitri, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina di cui all'art. 17.7, devono far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale, a mezzo PEC, l'accettazione scritta dell'incarico ricevuto, unitamente alla dichiarazione - redatta conformemente al modello fornito dalla Camera Arbitrale MedyaPro - contenente l'adesione al Regolamento e al Codice Deontologico della Camera Arbitrale e l'indicazione, a pena di nullità, di ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma c.p.c., ai fini della verifica dei requisiti di indipendenza, imparzialità e terzietà e della relativa sussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

18.3 Fermo il disposto di cui all'art. 18 del presente Regolamento, in caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813 bis c.p.c.

18.4 La Segreteria comunica tramite pec l'accettazione degli Arbitri e la loro dichiarazione di imparzialità, terzietà e trasparenza a tutte le Parti, affinché queste possano svolgere eventuali rilievi od osservazioni su cui deciderà il Consiglio Direttivo. Nelle stesse forme, la Segreteria comunica alle parti l'eventuale rifiuto dell'Arbitro o degli Arbitri ad accettare l'incarico.

18.5 La Segreteria, verificato il regolare versamento delle somme dovute alla Camera Arbitrale, comunica tramite pec alle parti la data della prima udienza e trasmette gli atti agli Arbitri, con i relativi documenti. In caso di omesso e/o inesatto pagamento delle somme dovute alla Camera Arbitrale, la Segreteria invita le Parti che non vi abbiano provveduto a regolarizzare i versamenti entro un certo termine, decorso inutilmente il quale - sempre che il relativo versamento non sia stato effettuato da altra parte - può sospendere il procedimento, dandone comunicazione alle parti medesime. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il pagamento sia stato regolarizzato, la Segreteria dichiara l'estinzione del procedimento, trattenendo quanto già versato dalle parti.

Art. 19 Ricusazione degli Arbitri

19.1 Le parti possono ricusare l'Arbitro Unico o gli Arbitri, ove gli stessi versino in una delle ipotesi di cui all'art. 815 c.p.c.

19.2 L'istanza di ricusazione, contenente l'esposizione specifica dei motivi su cui si fonda e i mezzi di prova, va proposta con ricorso alla Camera Arbitrale MedyaPro ed inviata via pec alla Segreteria di quest'ultima, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione di accettazione di cui all'art. 18.4 ovvero, anche successivamente, entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui sopravvenga la conoscenza del fatto o della circostanza idonei a mettere in dubbio l'indipendenza e/o l'imparzialità dell'Arbitro Unico o degli Arbitri di cui si chiede la ricusazione.

19.3 La Segreteria invia copia dell'istanza di ricusazione con gli eventuali relativi documenti agli Arbitri e alle altre parti.

19.4 Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale MedyaPro fissa una data per sentire le parti e, separatamente, gli Arbitri interessati dall'istanza di ricusazione, i quali hanno facoltà di inviare via pec, 2 (due) giorni prima dell'audizione, osservazioni scritte. Esaurito l'incumbente, il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ricusazione con provvedimento motivato e non

impugnabile a comunicare via pec alle parti costituite nei 2 (due) giorni successivi al predetto deposito.

19.5 Nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, il Consiglio Direttivo provvede - con le modalità di cui all'art. 16 - alla nomina di un nuovo Arbitro o di nuovi Arbitri in sostituzione di quelli riusciti, con provvedimento non impugnabile, comunicato via pec dalla Segreteria alle parti costituite, nelle quarantotto ore successive al deposito del provvedimento di nuova nomina.

19.6 In caso di inammissibilità o di manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione, il Tribunale Arbitrale potrà tenerne conto in sede di definizione delle spese di lite nel lodo.

19.7 La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura in corso. Se l'istanza viene accolta, l'attività compiuta dall'Arbitro o dagli Arbitri riusciti o con il loro concorso è inefficace. Il Tribunale Arbitrale, nella nuova composizione conseguente alla sostituzione dell'Arbitro o degli Arbitri riusciti, potrà disporre il rinnovo dell'attività compiuta dall'Arbitro o dagli Arbitri riusciti ovvero con il loro concorso.

Art. 20 Sostituzione degli Arbitri.

20.1 Al di fuori dei casi previsti all'art. 19.5, il Consiglio Direttivo - su motivata richiesta di parte - può provvedere (con le modalità di cui all'art. 16) alla sostituzione dell'Arbitro Unico o degli Arbitri che ritardino od omettano senza giustificazione di compiere atti relativi alle proprie funzioni. Il provvedimento di sostituzione deve essere motivato e non è reclamabile.

20.2 Nel provvedere alla sostituzione dell'Arbitro Unico o degli Arbitri, il Consiglio Direttivo adotta in ogni caso i provvedimenti necessari all'amministrazione del procedimento arbitrale sino alla costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale.

20.3 Il Consiglio Direttivo determina altresì l'eventuale compenso spettante all'Arbitro Unico o agli Arbitri sostituiti, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

20.4 Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dell'Arbitro nominato dalla parte, nel caso in cui lo stesso non accetti la relativa nomina ovvero, dopo averla accettata, vi rinunci, sempre che a detta sostituzione non provveda la stessa parte nei 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di rifiuto di cui all'ultimo periodo dell'art. 18.4 ovvero di quella attestante la sopravvenuta rinuncia all'incarico. La sostituzione dell'Arbitro a opera della parte e, ove questa non vi provveda entro 5 (cinque) giorni dalla notizia del relativo impedimento, dal Consiglio Direttivo, può essere disposto anche in caso di morte, infermità e incapacità dello stesso ad adempiere le proprie funzioni.

20.5 Per l'Arbitro o per gli Arbitri nominati in sostituzione, valgono le stesse regole e gli stessi incombenti di cui all'art. 17.

LA FASE ISTRUTTORIA E DI TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE ATTI, UDIENZE, PROVE E PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI

Art. 21 Trattazione del procedimento. Calendario delle udienze.

21.1 Le udienze si tengono in presenza ovvero, con il consenso delle parti, mediante collegamento da remoto alle piattaforme telematiche indicate dal Tribunale Arbitrale. Le modalità e i termini di svolgimento del procedimento arbitrale sono definiti dal Tribunale Arbitrale, al più tardi in occasione della prima udienza. La scelta del calendario delle udienze, sentite le parti, sarà inserita dal Tribunale Arbitrale nel primo verbale e comunicata alla Segreteria.

21.2 Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio il Tribunale Arbitrale redige un verbale datato e sottoscritto, che viene inviato via pec alla Segreteria, al termine di ogni udienza.

21.3 Le parti possono comparire alle udienze personalmente, purché assistite da difensori muniti di procura.

21.4 Il Tribunale Arbitrale emana i provvedimenti istruttori e fissa i termini per il deposito di atti, memorie e documenti. In caso di Collegio Arbitrale tali provvedimenti possono essere sottoscritti anche dal solo Presidente.

21.5 Su richiesta delle parti, una volta aperta la procedura arbitrale, lo scambio e il deposito di atti, memorie e documenti successivi agli atti introduttivi potrà avvenire attraverso la piattaforma telematica gestita dalla Segreteria.

Art. 22 Istruzione probatoria.

22.1 Il Tribunale arbitrale può interrogare liberamente le parti e istruire la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, nonché assumere, su istanza di parte, le prove secondo le modalità che ritiene più opportune, anche mediante affidavit o dichiarazioni giurate.

22.2 I testimoni e/o gli esperti indicati dalle parti o nominati dall'organo arbitrale devono comparire all'udienza per la quale sono stati convocati, eventualmente con modalità telematiche, con le cautele necessarie a garantire il carattere personale delle risposte date dal testimone.

22.3 È onere delle parti assicurare la presenza dei testimoni ed esperti nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza.

22.4 Il Tribunale arbitrale, in composizione collegiale, svolge l'attività istruttoria con possibilità di delegarla a uno dei suoi componenti. Le prove possono essere assunte anche fuori dalla sede dell'arbitrato.

22.5 La valutazione delle prove, salvo per quelle aventi efficacia di prova legale secondo le norme applicabili al procedimento o al merito della controversia, è rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale Arbitrale.

Art. 23 Consulenza Tecnica.

23.1 Qualora lo ritenga necessario, il Tribunale Arbitrale - su istanza di parte o di propria iniziativa – può nominare con provvedimento motivato uno o più consulenti tecnici d'ufficio o, eventualmente, chiederne la designazione al Consiglio Direttivo.

23.2 Il consulente tecnico d'ufficio viene scelto preferibilmente fra i tecnici iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato. Ad esso incombono i doveri di indipendenza e imparzialità imposti dal Regolamento agli Arbitri e si applicano le norme ivi previste in tema di ricusazione di questi ultimi.

23.3 In presenza di uno o più consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono provvedere alla designazione di propri consulenti tecnici.

23.4 Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai rispettivi consulenti tecnici, ove nominati, di partecipare alle operazioni peritali.

23.5 I costi della consulenza tecnica d'ufficio sono determinati sulla base delle medesime tabelle e degli stessi parametri di liquidazione dei compensi dei CTU applicabili in sede giudiziale all'epoca dello svolgimento dell'incarico peritale. Il relativo onere sarà provvisoriamente sostenuto dalle parti in via solidale, salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale, anche nel lodo, in sede di definizione delle spese di lite e della procedura arbitrale.

23.6 Il rapporto contrattuale si instaura tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti. La Camera Arbitrale MedyaPro e il Tribunale Arbitrale sono pertanto esonerati da ogni responsabilità in ordine al mancato pagamento del compenso e delle spese dovute e/o liquidate al consulente tecnico d'ufficio.

Art. 24 Tentativo di conciliazione.

24.1 Il tentativo di conciliazione della controversia può essere svolto ed, eventualmente, rinnovato dal Tribunale arbitrale in qualsiasi momento, anche invitando le parti ad avvalersi del procedimento di mediazione istituito presso l'Organismo di Mediazione MedyaPro.

24.2 Nel caso in cui la conciliazione riesca, ne viene dato atto a verbale e il Tribunale Arbitrale è esonerato dalla pronuncia del lodo. Tuttavia, su istanza concorde delle parti, il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo conforme.

Art. 25 Comunicazione delle ordinanze del Tribunale arbitrale.

25.1 Le ordinanze del Tribunale Arbitrale, ove pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle parti presenti. La comunicazione alle parti non costituite sono eseguite dalla Segreteria tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

25.2 Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate dal Tribunale Arbitrale alle parti costituite all'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le stesse o i rispettivi difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni.

25.3 La citazione dei testi e le notificazioni alle parti non costituite o ai terzi delle ordinanze di esibizione, ispezione o di interrogatorio formale, sono eseguite a cura della parte che ha richiesto i relativi mezzi istruttori.

Art. 26 Transazione e rinuncia agli atti.

26.1 Le parti o i loro difensori muniti di apposita procura comunicano, tramite pec, alla Segreteria, la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.

26.2 In caso rinuncia agli atti, così come nel caso previsto sub art. 24.2, il Consiglio Direttivo liquida il compenso per l'attività svolta dal Tribunale Arbitrale, sulla base del valore della controversia, secondo i parametri di cui alla 'Tabella dei compensi e delle spese', richiamata al successivo art. 33. L'onere di pagamento del compenso liquidato in favore del Tribunale Arbitrale grava sulle parti, in via solidale fra loro.

Art. 27 Chiusura dell'istruttoria.

27.1 Quando la procedura arbitrale è matura per la decisione, il Tribunale arbitrale dichiara chiusa l'istruttoria e concede alle parti i termini per il deposito di memorie conclusive, senza ulteriori rinvii.

LA FASE DECISORIA DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: LODO ARBITRALE, COMPENSO DEGLI ARBITRI E SPESE

Art. 28 Termine per la pronuncia del Lodo.

28.1 Ove non sia diversamente previsto nella convenzione arbitrale o manchi del tutto in quest'ultima l'indicazione di un termine, il Tribunale Arbitrale – salvo quanto previsto nei successivi commi - pronuncia il lodo definitivo nel termine massimo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data della prima udienza.

28.2 Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato con il deposito dello stesso in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale MedyaPro, in regola con l'imposta di bollo, ove applicabile.

28.3 Il Tribunale Arbitrale può prorogare il termine per la pronuncia del lodo, sia nell'ipotesi in cui vi sia necessità di assumere mezzi di prova e/o di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, sia in quella in cui le parti, anche tramite i difensori, ne facciano concorde e motivata richiesta per iscritto. In entrambe le situazioni il provvedimento di proroga deve essere assunto prima della scadenza del termine. La durata della proroga non può essere superiore a 180 (centoottanta) giorni complessivi. In caso di proroga, il Tribunale Arbitrale comunicherà alle Parti e alla Segreteria il nuovo termine fissato per la pronuncia e il deposito del lodo.

28.4 Il Tribunale Arbitrale è esonerato dal deposito del lodo se tutte le parti ne fanno richiesta scritta, con dichiarazione resa a verbale o comunicata via pec al Tribunale Arbitrale presso la casella di posta certificata della Segreteria.

Art. 29 Lodo Arbitrale.

29.1 Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale con la partecipazione di tutti i suoi membri e assunto a maggioranza di voti.

29.2 Il lodo va siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dall'Arbitro Unico o, in caso di Collegio arbitrale, dalla maggioranza dei suoi componenti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto dell'Arbitro che non sottoscrive, nonché delle motivazioni della mancata sottoscrizione.

29.3 Il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale tanti originali del lodo quante sono le parti più uno per la stessa Segreteria, che ne verifica la regolarità fiscale e rilascia apposita attestazione di deposito.

29.4 La Segreteria comunica l'avvenuto deposito del lodo all'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le parti o i rispettivi difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni entro 5 (cinque) giorni dallo stesso.

29.5 Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data di deposito presso la Segreteria. Il lodo rituale ha l'efficacia di cui all'art. 824 bis c.p.c.

29.6 È fatto divieto alla Segreteria di rilasciare copia autentica del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo che le stesse non l'abbiano concordemente autorizzata in tal senso per iscritto.

29.7 Il lodo, oltre ai requisiti previsti dall'art. 823, 2° comma, del codice di procedura civile, deve indicare l'ammontare complessivo dei costi del procedimento (così come determinati dal Consiglio Direttivo in base al successivo art. 33) e contenere la disciplina sulle spese secondo le disposizioni di cui agli articoli da 91 e ss. del codice di procedura civile.

Art. 30 Lodo parziale e lodo non definitivo.

30.1 Il Tribunale arbitrale può pronunciare un lodo parziale, quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

30.2 Il Tribunale arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

30.3 Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, il Tribunale Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.

30.4 Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine per la pronuncia e il deposito del lodo definitivo, fatte salve le facoltà di proroga di cui all'articolo 28.3 del presente Regolamento.

30.5 Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

30.6 Il lodo parziale e il lodo non definitivo non contengono alcuna definizione delle spese.

Art. 31 Lodo provvisorio e riesame.

31.1 Le parti possono stabilire di comune accordo nella clausola compromissoria, nel compromesso o in una diversa convenzione anteriormente alla fissazione della prima udienza del Tribunale Arbitrale, che quest'ultimo pronunci un lodo provvisorio, soggetto a riesame. Il lodo provvisorio produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ed è soggetto al deposito di cui all'art. 825 del codice di procedura civile, qualora non venga chiesto il riesame nel

termine di cui al successivo art.31.2. Al lodo provvisorio si applicano le norme seguenti e le disposizioni dell'art. 28 in quanto compatibili.

31.2 Ciascuna parte può chiedere il riesame del lodo provvisorio nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sua comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 29.4 del presente Regolamento. In caso di mancata richiesta di riesame del lodo provvisorio entro tale termine, ciascuna parte può chiedere al Tribunale Arbitrale che lo ha pronunciato di dare atto in calce allo stesso della mancata richiesta di riesame e della conseguente definitività del lodo.

31.3 La domanda di riesame del lodo provvisorio si propone al Consiglio Arbitrale nelle stesse forme previste dal presente Regolamento per la proposizione della domanda arbitrale. Nella memoria di risposta può essere formulata una domanda incidentale di riesame.

31.4 La domanda di riesame, principale e incidentale, è decisa da un Tribunale Arbitrale del riesame composto da tre arbitri, nominati dal Consiglio Direttivo, di cui uno con funzioni di presidente. Non possono fare parte del Tribunale Arbitrale del Riesame gli Arbitri che abbiano deliberato il lodo provvisorio. Il Tribunale del Riesame può disporre il rinnovo parziale o totale dell'istruttoria.

31.5 Il lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale del Riesame e depositato in Segreteria nei modi di cui all'art. 29.3 sostituisce a tutti gli effetti il lodo provvisorio pronunciato dal Tribunale Arbitrale di prima istanza.

31.6 Il lodo provvisorio divenuto definitivo ai sensi dell'art. 31.2 e il lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale del Riesame ai sensi dell'art. 31.5, producono gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Entrambi possono essere depositati ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile e impugnati nei casi e nelle forme di cui all'art. 827 e seguenti del codice di procedura civile.

31.7 Nei procedimenti arbitrali di riesame si osservano, ove applicabili e in quanto non incompatibili con le disposizioni del presente articolo, le norme dettate dal Regolamento per il procedimento arbitrale di prima istanza.

Art. 32 Correzione del lodo.

32.1 Il lodo è soggetto a correzione mediante istanza da proporsi al Tribunale Arbitrale di prima istanza o del Riesame e inviata tramite pec alla casella di posta elettronica certificata della Segreteria.

32.2 Il Tribunale Arbitrale di prima istanza o del Riesame decide con provvedimento entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione, sentite le parti.

32.3 In caso di accoglimento dell’istanza di cui al primo comma, il provvedimento di correzione costituisce parte integrante del lodo, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle parti.

Art. 33 Costi del procedimento.

33.1 Il Consiglio Direttivo determina e quantifica le spese amministrative della Camera Arbitrale e i compensi del Tribunale Arbitrale di prima istanza e del Riesame sulla base del valore della controversia (così come determinato ai sensi del successivo art. 34), secondo quanto previsto nella “Tabella delle spese amministrative e dei compensi” allegata al presente Regolamento.

33.2 Le spese amministrative includono la remunerazione dell’attività svolta e dei costi sostenuti da ciascun Organo della Camera Arbitrale MedyaPro per la gestione e l’amministrazione dei procedimenti arbitrali, per il ricevimento, la conservazione e la trasmissione degli atti secondo le modalità previste dal Regolamento, per il controllo della regolarità formale e fiscale degli atti, nonché per la gestione delle udienze nei propri locali.

33.3 I compensi del Tribunale Arbitrale (di prima istanza e del Riesame) comprendono gli onorari dovuti all’Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale per l’attività svolta a decorrere dal ricevimento degli atti introduttivi e/o dell’istanza di riesame fino alla pronuncia o al deposito del lodo definitivo, ovvero fino all’estinzione del procedimento.

33.4 La Segreteria della Camera Arbitrale MedyaPro provvede a comunicare alle parti l’importo delle spese amministrative e dei compensi determinati dal Consiglio Direttivo, indicando i termini del relativo pagamento.

33.5 Ai fini dell’avvio del giudizio arbitrale, le parti – anteriormente alla fissazione della prima udienza di cui all’art. 18.5 - devono provvedere a versare presso la Segreteria della Camera Arbitrale l’intero importo delle spese amministrative (al netto di quello degli anticipi di cui agli artt. 10.3 e 11.3, ove già pagati), nonché una somma, a titolo di acconto, pari al 40% del complessivo compenso spettante al costituendo Tribunale Arbitrale. L’omesso o inesatto pagamento di tali somme può determinare, secondo quanto previsto all’ultimo capoverso dell’art. 18.5, la sospensione del procedimento ovvero, perdurando l’inadempimento, la sua estinzione.

33.6 La Segreteria della Camera Arbitrale può richiedere alle parti un’integrazione delle somme dovute a titolo di compenso al Tribunale Arbitrale, tenendo conto dell’attività svolta da quest’ultimo ovvero in caso di sopravvenuta variazione del valore della controversia. In caso di inadempienza delle parti alla richiesta del predetto pagamento integrativo, vi saranno le stesse conseguenze di cui all’ultimo capoverso del comma che precede.

33.7 Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusive di cui all’art. 27.1 ovvero alla data di chiusura dell’istruttoria del procedimento (ove si

rinunci al deposito delle prime), le parti devono provvedere al versamento presso la Segreteria della Camera Arbitrale del saldo degli onorari spettanti al Tribunale Arbitrale, nonché al rimborso delle spese, da quest'ultimo sostenute e documentate, per lo svolgimento della procedura arbitrale. L'omesso e/o inesatto pagamento di tali somme entro il termine sopra previsto autorizza la Segreteria (sempre che alla regolarizzazione del versamento mancante non provveda, nelle more, altra parte) a comunicare al Tribunale arbitrale e alle parti, tramite pec, la sospensione del termine per il deposito del lodo e, perdurando l'inadempimento (secondo quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art. 18.5), l'estinzione del procedimento.

33.8 In caso di sospensione del procedimento arbitrale per i motivi di cui ai precedenti artt. 33.5, 33.6 e 33.7, la Segreteria della Camera Arbitrale - verificata la regolarizzazione dei pagamenti richiesti - provvede a trasmettere alle parti la revoca del provvedimento sospensivo. Il termine per la pronuncia del lodo riprende a decorrere dalla data di comunicazione di detta revoca.

33.9 In caso di estinzione del procedimento conseguente a morosità delle parti, la Camera Arbitrale MedyaPro avrà titolo in ogni caso per trattenere le somme già ricevute e per esigere dalle parti medesime, la riscossione di quelle già richieste, ma rimaste inescusse. Nel caso specifico di estinzione del 34 procedimento conseguente al mancato pagamento delle somme di cui all'art. 33.7, l'esigibilità delle stesse da parte della Camera Arbitrale, prescinde dalla pronuncia del lodo.

33.10 In caso di estinzione del procedimento conseguente a conciliazione, transazione o rinuncia agli atti della controversia, la Segreteria comunica alle parti il residuo importo degli onorari eventualmente spettanti al Tribunale Arbitrale, nonché l'ammontare del rimborso delle spese, da quest'ultimo sostenute e documentate, per lo svolgimento della procedura arbitrale sino al verificarsi dei predetti fatti estintivi. L'estinzione del procedimento non fa venir meno, salvo diversa volontà delle parti, l'efficacia della convenzione arbitrale.

33.11 Fermo in ogni caso il diritto della Camera Arbitrale a trattenere le somme già ricevute, l'obbligo delle parti al versamento delle somme di cui all'art. 33.9 e di quelle, eventuali, di cui all'art. 33.10, ha natura solidale.

33.12 Per le controversie di eccezionale complessità o valore, per quelle di particolare semplicità, ovvero in caso di conclusione anticipata della procedura, il Consiglio Direttivo, su istanza di parte e con decisione motivata, può determinare i costi del procedimento anche in deroga agli importi previsti dalla "Tabella delle spese amministrative e dei compensi" allegata al Regolamento.

Art. 34 Valore della controversia.

34.1 Il valore della controversia, anche ai fini della determinazione dei Costi del procedimento (così come indicati nella "Tabella delle spese amministrative e dei compensi" degli arbitri, allegata

al Regolamento), è dato dalla somma aritmetica del valore dichiarato delle domande formulate da tutte le parti nei rispettivi atti introduttivi, secondo i seguenti criteri:

- a) i valori delle domande di accertamento, dichiarative, di condanna o costitutive, svolte anche in via di compensazione o di eccezione, si sommano tra loro;
- b) il valore delle domande riconvenzionali si somma al valore delle domande principali;
- c) il valore delle domande proposte in via subordinata non si somma al valore delle domande principali;
- d) il valore delle domande proposte in via alternativa si somma al valore delle domande principali.

34.2 In sede di determinazione dei Costi del procedimento, il Consiglio Direttivo - sentite le parti - può attribuire alle domande da esse formulate un valore diverso rispetto a quello dichiarato negli atti introduttivi. Il Consiglio Direttivo può altresì modificare in corso di procedimento la determinazione del valore della controversia, qualora verifichi - sentito il Tribunale Arbitrale – che l'accertamento di quest'ultimo si sia esteso anche a domande nuove, che non erano state precedentemente formulate negli atti introduttivi. In entrambi i casi la decisione del Consiglio Direttivo è vincolante per le parti.

34.3 In caso di formulazione di una o più domande di valore indeterminato o indeterminabile, il Consiglio Direttivo – sentite, se necessario, le parti – stabilisce il valore della controversia con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e di idoneità rispetto al caso concreto.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO RAPIDO

Art. 35 Ambito di applicazione.

35.1. La procedura di Arbitrato Rapido si applica a controversie fino a € 30.000 di valore dichiarato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.

35.2 Qualora il valore della controversia sia indeterminato o indeterminabile, ovvero il Consiglio Direttivo abbia statuito (in occasione della determinazione delle spese amministrative dovute alla Camera Arbitrale e dell'acconto sui compensi del Tribunale Arbitrale) che il valore della controversia è superiore a quello di cui all'art. 1.1., si applicano le regole dell'Arbitrato Ordinario.

35.3 Le parti, in ogni caso, possono concordemente chiedere l'applicazione della procedura di Arbitrato Rapido, ovvero escluderla, in relazione a qualsiasi controversia e qualunque ne sia il valore. L'efficacia di tale richiesta scritta è condizionata al fatto che essa sia depositata presso la

Segreteria della Camera Arbitrale prima che quest'ultima abbia comunicato alle parti la data della prima udienza.

Art. 36 Principi.

36.1 La procedura di Arbitrato Rapido è una procedura semplificata, in base alla quale il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla prima udienza, salvo la facoltà delle parti di chiedere una proroga non superiore a 15 (quindici) giorni. Lo svolgimento della procedura è di regola affidato al Tribunale Arbitrale in composizione monocratica, salvo diversa volontà delle parti espressa con le modalità e nei termini di cui all'art. 16.1 delle "Disposizioni generali" del presente Regolamento.

36.2 Il Tribunale Arbitrale decide secondo diritto, salvo diversa comune determinazione delle parti, da esprimere non oltre l'apertura della prima udienza.

36.3 A pena di decadenza, le parti - terzi compresi - devono indicare tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi nei rispettivi atti introduttivi o, al più tardi, nella replica, in caso di formulazione di domanda riconvenzionale della parte convenuta.

36.4 È privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.

Art. 37 Procedura / Udienze.

37.1 Verificato il regolare pagamento delle spese amministrative e dell'acconto del compenso spettante al Tribunale Arbitrale, la Segreteria comunica alle parti la data della prima udienza e trasmette gli atti al Tribunale Arbitrale.

37.2 In occasione della prima udienza il Tribunale Arbitrale sente liberamente le parti, esperisce il tentativo di conciliazione e, ove questo non riesca, sente, nella medesima udienza, gli eventuali testimoni e/o esperti indicati negli atti introduttivi.

37.3 Ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione della controversia, il Tribunale Arbitrale può fissare una nuova udienza entro e non oltre dieci (dieci) giorni dalla prima ovvero può disporre una consulenza tecnica d'ufficio, da espletarsi in tempi rapidi e concentrati. In quest'ultimo caso, se richiesto, il Tribunale Arbitrale fissa altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.

37.4 Nello svolgimento dell'istruttoria, il Tribunale arbitrale può - nel rispetto del contraddittorio - compiere tutti gli atti che ritenga necessari o utili per l'accertamento dei fatti dedotti in lite.

37.5 Al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa

37.6 È escluso il deposito di memorie scritte dopo la chiusura dell'istruttoria, salvo espressa autorizzazione del Tribunale Arbitrale per motivi eccezionali.

Art. 38 Lodo.

- 38.1 Il lodo, con i requisiti di cui all'art. 823, 2° comma del codice di procedura civile, deve essere pronunciato nei termini di cui all'art. 36.1.
- 38.2 Il relativo deposito in Segreteria deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento per l'Arbitrato Ordinario.

Art. 39 Liquidazione delle spese amministrative e del compenso dell'organo arbitrale

- 39.1 Per la determinazione delle spese amministrative dovute alla Camera Arbitrale e dei compensi spettanti al Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo applica gli stessi criteri e le medesime Tabelle previste per l'Arbitrato Ordinario.
- 39.2 Il Consiglio Direttivo, verificata l'osservanza del requisito di celerità della procedura, potrà, nella liquidazione finale, incrementare sino al 25% il compenso a favore del Tribunale Arbitrale, quando ricorrono peculiari elementi di difficoltà intrinseca tali da aver reso la procedura particolarmente complessa.

Art. 40 Compatibilità delle norme dettate per il procedimento Ordinario.

- 40.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato negli articoli da 35 a 39 che precedono, si applicano all'Arbitrato Rapido le norme previste per il procedimento Ordinario, in quanto con esso compatibili, ferma restando la facoltà del Tribunale Arbitrale di diminuire i termini in funzione del principio di celerità che contraddistingue l'arbitrato rapido.

Art. 41 Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e, in particolare, per quanto riguarda l'arbitrato societario, si fa riferimento alle disposizioni del c.p.c. in materia di arbitrato.

Art. 42 Entrata in vigore

- 42.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14/11/2022, entra in vigore il giorno 01/12/2022.
- 42.2 Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale è libero di modificare il Regolamento e di aggiornare la Tabella delle spese amministrative e dei compensi degli Arbitri, dandone immediata

pubblicità e comunicazione alla Segreteria, con effetti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, data dalla quale le nuove tariffe dovranno essere applicate senza effetti sulle procedure già pendenti.